

effettuato un solo versamento, alla fine dell'esercizio 1995, sono 3.350 dirigenti.

Le entrate a titolo di contribuzione volontaria incamerate nel corso del 1995, sono di milioni 75.797.

Nel predetto esercizio le richieste di ammissione sono state 1.728 alle quali vanno aggiunte le 551 domande in corso di definizione alla fine dell'anno precedente.

Sono state evase 1.670 domande; risultano ancora in corso di istruttoria 469 richieste, mentre sono state archiviate, per carenza di documentazione, 140 pratiche.

Le pratiche oggetto di rideterminazione dell'importo del contributo, a seguito di ricalcoli, sono state 140, mentre risultano 113 le posizioni trattate per la ripresa del versamento, con riapertura del ruolo volontario, dopo un periodo di sospensione.

Inoltre sono state gestite, a vario titolo, per la corretta definizione della base informativa, 1.600 pratiche, mentre 1.100 sono state le anzianità contributive verificate, per la contribuzione volontaria.

Infine sono stati definiti 30 procedimenti di conversione, in contribuzione volontaria o atipica di somme indebitamente versate da parte di aziende.

TABELLA N.9 - ENTRATE A TITOLO DI CONTRIBUZIONE
VOLONTARIA DAL 1990 AL 1994

A N N O	I M P O R T O
1990	50.004
1991	47.691
1992	57.675
1993	75.528
1994	80.192
1995	75.797

IV - COSTITUZIONE DI RENDITE VITALIZIE EX ART. 15
D.P.R. 22 MARZO 1968, N. 596.

Nel 1995, 6 dirigenti hanno presentato domanda di sanare periodi di contribuzione omessa o prescritta, finalizzata alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile. A queste vanno aggiunte le 20 pratiche in corso di trattazione alla fine del 1994.

Le pratiche lavorate sono state 13, per cui ne restano da definire 13.

Durante l'esercizio 1995, sono stati incassati milioni 127 a titolo di riserva matematica.

V - TOTALIZZAZIONI DI PERIODI DI LAVORO PRESTATO
ALL'ESTERO IN PAESI CEE O CONVENZIONATI

Nell'esercizio 1995 sono pervenute 424 domande che sono state integralmente evase.

Peraltro è da rilevare che la complessità delle problematiche trattate ed il lungo iter procedimentale di tali fattispecie, che necessitano peraltro dell'intervento degli Istituti Previdenziali esteri, determinano una prolungata gestione di migliaia di pratiche non ancora perfezionate.

Nel corso del 1995 sono state spedite oltre 2.000 fra lettere e formulari.

VI - DISTACCO DI DIRIGENTI ALL'ESTERO IN PAESI CEE O
CONVENZIONATI

Trattasi, nella fattispecie, della deroga prevista dai Paesi CEE o convenzionati, al principio secondo il quale il lavoratore che presta la propria opera all'estero, soggiace alle norme di sicurezza sociale dello Stato in cui lavora.

Tale deroga ha effetto per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi, rinnovabile per ulteriori dodici mesi previo nulla osta rilasciato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Durante il 1995 sono state rilasciate autorizzazioni alla prosecuzione dei versamenti contributivi all'Istituto per 606 dirigenti.

VII - ASPETTATIVA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI (LEGGE 27 DICEMBRE 1985, N. 816)

I dirigenti dipendenti da imprese o Enti pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e pertanto posti in aspettativa, sono considerati a tutti gli effetti in attività come previsto dall'art. 2 della legge di cui sopra.

Gli oneri previdenziali sono posti a carico del datore di lavoro se Ente pubblico e, su richiesta di quest'ultimo, rimborsati dall'Ente presso il quale il dirigente in aspettativa esercitava il mandato. Quest'ultima Istituzione provvede direttamente al versamento dei contributi, in sostituzione del datore di lavoro privato.

Nel 1995 non vi è stata alcuna richiesta al riguardo.

B - FORME ATIPICHE

I - CONTRIBUZIONE DI DIRIGENTI CHE HANNO PERDUTO IL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI CARICHE SOCIALI (ART. 4 - TERZO COMMA - LEGGE 15 MARZO 1973, N. 44)

Durante l'esercizio 1995, sono state trattate e definite 3 pratiche relative a dirigenti che hanno perduto il vincolo di subordinazione a seguito del conferimento di cariche sociali nell'ambito aziendale.

Nel 1994 gli ammessi a tale forma di contribuzione atipica furono 19.

Gli importi versati sono ricompresi nella voce generale dei contributi.

C) FORME ASSIMILATE

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I - PERIODO DI SERVIZIO MILITARE

Nel corso del 1995 sono pervenute 3.781 domande di accreditamento figurativo dei contributi per periodi di servizio militare, che sono state definite con il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della pensione dei periodi in questione.

II - CONTRIBUTI FIGURATIVI DA RICONOSCERE AI DIRIGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE (ART. 31 LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300).

I dirigenti industriali che hanno sospeso il proprio rapporto di lavoro per ricoprire cariche elettive, politiche e sindacali, ed hanno in pari tempo richiesto la copertura assicurativa per il periodo di aspettativa, sono stati 9 nell'esercizio 1995.

Dette domande sono state tutte evase.

Nel medesimo esercizio sono state definite per cessazione del periodo di aspettativa le pratiche di 13 dirigenti.

III - CONTRIBUTI FIGURATIVI DA RICONOSCERE IN FAVORE DI DIRIGENTI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO SIA STATO RISOLTO PER MOTIVI POLITICI E SINDACALI.

La legge 15 febbraio 1974, n. 36 pone a carico dell'Ente erogante l'onere per la ricostituzione del rapporto assicurativo per il periodo di persecuzione politica o sindacale che è compreso fra la data di licenziamento e quella in cui il dirigente consegua, o abbia conseguito, il diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel 1995 non è pervenuta alcuna richiesta di copertura.

RISCATTI A TITOLO ONEROSO

I - RISCATTI DEL CORSO LEGALE DI LAUREA

Nel 1995 sono pervenute 179 domande intese a riscattare il corso legale di laurea.

Durante l'esercizio in esame sono state evase 697 pratiche comprendenti pagamenti in unica soluzione, pagamenti rateali nonché quelle archiviate a causa del mancato pagamento del riscatto o per revoca.

Complessivamente, per i riscatti in argomento, sono stati introitati milioni 10.194.

II - RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO

Nel corso dell'esercizio 1995 sono stati introitati milioni 82 per il riscatto di periodi di lavoro in Paesi con i quali l'Italia non ha ancora stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Ciò, in forza dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recepito dall'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

III - RISCATTO DI PERIODI DI DEPORTAZIONI O DI
INTERNAMENTO CIVILE E MILITARE.

Non risulta pervenuta nell'esercizio 1995 alcuna domanda.

RICONGIUNZIONI DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO
ALTRI FONDI DI PREVIDENZA

I - TRASFERIMENTI EX ART. 5 DELLE LEGGE 15 MARZO 1973,
N.44

Nel corso dell'esercizio si è mantenuto elevato il numero delle domande di assicurati intese ad ottenere il trasferimento all'Istituto delle posizioni acquisite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o in altre forme di previdenza

obbligatoria sostitutive, esonerative od esclusive di essa.

Sono infatti pervenute circa 8.000 richieste, che sono state tutte evase, il che porta il numero complessivo di coloro che, dal 1973, hanno esercitato la facoltà prevista dalla norma in epigrafe a circa 137.000 unità.

L'interesse dei dirigenti per questo tipo di operazione, che consente la liquidazione di una pensione da parte dell'Istituto sulla base dell'intero arco assicurativo, resta come si vede, sempre molto elevato.

Nel 1995 si è verificata l'entrata di milioni 763.500, di cui 420.859 per contributi e milioni 342.641 per interessi a fronte del trasferimento di 13.797 posizioni assicurative, concernenti 10.499 dirigenti.

E' evidente l'importanza che va rivestendo nella amministrazione finanziaria dell'assicurazione INPDAI questa partita di bilancio.

Il valore medio dell'importo trasferito dall'INPS è stato, nel 1995, di milioni 72 per dirigente e di milioni 55 per modello, avuto riguardo alla data di trasferimento rilevata sugli appositi modelli.

TAV.10 - TRASFERIMENTI ART.5 LEGGE 15 MARZO 1973,N. 44

Anno di trasferimento	Importo trasferito per contributi ed interessi (in milioni)	Numero di posizioni trasferite (ovvero numero di modelli)	Importo medio trasferito (in milioni)
1980	61.430	6.912	8
1981	62.000	6.335	9
1982	47.594	5.139	9
1983	71.380	5.162	13
1984	27.377	1.756	15
1985	130.005	8.511	15
1986	97.335	5.480	17
1987	130.339	6.269	20
1988	137.824	5.962	23
1989	172.187	6.240	27
1990	221.631	6.692	33
1991	238.741	7.421	32
1992	374.917	14.102	26
1993	548.552	15.655	35
1994	735.504	15.005	49
1995	763.500	13.797	55
TOTALI	3.820.316	130.138	

II - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI EX ART. 2 LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 29 E LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45

Come è noto, la legge 7 febbraio 1979, n. 29, consente, in alternativa alla facoltà prevista dall'art. 5 della legge 5 marzo 1973, n. 44, la ricongiunzione all'Istituto di tutti i periodi di lavoro assicurati presso forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, coltivatori diretti - con onere, però, a carico dei dirigenti.

La legge 5 marzo 1990, n. 45, prevede, altresì, la ricongiunzione a titolo oneroso delle contribuzioni esistenti presso forme di previdenza obbligatoria per liberi professionisti.

Nell'esercizio, le domande presentate sono state 720 e per tutte è stata aperta la relativa istruttoria. A 337 dirigenti è stato, altresì, comunicato l'importo dell'onere di riscatto.

Sono stati introitati, al titolo in questione, per capitali e interessi, milioni 12.986.

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

L'attività ispettiva svolta nell'esercizio 1995 si è articolata, essenzialmente, nella definizione delle richieste di accertamento proposte dalle altre funzioni previdenziali dell'Istituto e miranti a verificare la regolarità, sul piano contributivo, di situazioni aziendali complessivamente considerate, ovvero l'iscrivibilità all'Ente di singole imprese o, infine, la legittimità della posizione previdenziale facente capo a dirigenti già iscritti - ed in taluni casi percettori di trattamento pensionistico - oppure da assoggettare all'obbligo assicurativo.

In ordine al primo aspetto - al quale continuerà ad attribuirsi prioritario rilievo nell'utilizzo delle risorse disponibili - occorre preliminarmente evidenziare che, in margine alle specifiche richieste formulate dall'ufficio II, sono proseguiti, nel corso dell'esercizio, i riscontri ispettivi attivati sulla scorta dei supporti autonomamente acquisiti presso il C.E.D.; tali adempimenti, tuttavia, non hanno prodotto gli esiti preventivati, in termini di recupero delle morosità, stante la impostazione cronologicamente troppo estesa delle indicate rilevazioni informatiche, le quali hanno finito col ricomprendere, in prevalenza, dati non congruenti o, comunque, non più attuali.

Nella persistente carenza di un censimento sistematico ed aggiornato delle posizioni contributivamente irregolari, si è pertanto provveduto, sempre di concerto con l'Ufficio contribuzione obbligatoria, ad acquisire attraverso il C.E.D. una rilevazione più mirata e circoscritta nel tempo di aziende inadempienti, dando quindi avvio ai conseguenti accertamenti amministrativi. In considerazione, peraltro, del limitato numero di riscontri che è stato possibile effettuare entro la fine dell'esercizio, non può allo stato essere formulata alcuna precisa valutazione in ordine alla eventuale maggiore efficacia di tale programma che sarà oggetto di più attento esame nel corso del 1996.

Per quanto, d'altro lato, attiene agli accertamenti nei confronti delle aziende produttrici di servizi - la attuazione dei quali era parsa trarre nuovo impulso dalla interpretazione dell'art.49 della legge n. 88/89 resa dalle SS.UU. della Suprema Corte nella sentenza 18/5/1994 n. 4837 - si è dovuta registrare, di fatto, una assai limitata procedibilità degli stessi, conseguente alla situazione di estrema difficoltà ed incertezza determinatasi per effetto del già noto intervento in materia da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 378 del 7 novembre 1994), del ruolo di assoluta preminenza formalmente rivendicato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in tema di inquadramenti aziendali, nonchè,

infine, a seguito della nuova disciplina in materia di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, introdotta dalla recente legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico.

Malgrado quanto precede appare attendibile prevedere che, nel corso del 1996, gli accertamenti amministrativi di competenza possano essere estesi a tutte le imprese attive anteriormente al marzo 1989 nel settore pubblicitario - alle quali si riferisce specificamente la richiamata pronuncia n. 4837/94 della Corte di Cassazione - in attuazione delle intese che stanno maturando in tal senso tra l'Istituto, l'I.N.P.S. ed il Ministero vigilante.

In ordine al diverso profilo riguardante la disanima di legittimità delle posizioni facenti capo a singoli dirigenti - nel cui ambito hanno conservato prevalenza quantitativa gli accertamenti concernenti la sussistenza dei presupposti per l'iscrivibilità, ovvero per il riconoscimento di decorrenze retroattive è venuta sensibilmente riducendosi, rispetto ai più recenti esercizi, l'incidenza delle verifiche aventi ad oggetto la reale qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra dirigenti pensionati ed aziende e normalmente dedotto quale prestazioni di collaborazione autonoma e coordinata; sono per contro risultati in progressiva crescita i riscontri volti ad acquisire elementi di legittimità e certezza circa la posizioni di quanti, successivamente alla intervenute

modifiche del regime pensionistico, hanno ripreso l'attività lavorativa subordinata a breve distanza dalla risoluzione dell'ultimo rapporto dipendente e dall'accesso al pensionamento.

Le fattispecie da ultimo considerate continueranno ad essere oggetto di attenta analisi e valutazione allo scopo di garantire l'Istituto circa la completa osservanza, da parte degli assicurati e delle aziende, della normativa in materia pensionistica, mentre si ritiene di poter procedere, in un diverso ambito, al riconoscimento in via autonoma della qualifica dirigenziale ed alla determinazione dei connessi obblighi contributivi, ogniqualevolta si accerti l'attribuzione al lavoratore di una qualifica inferiore rispetto a quella cui attengono le mansioni di fatto esercitate.

In funzione di tutto quanto precedentemente esposto i risultati conseguiti dall'attività di vigilanza esterna possono riassumersi sulla base degli elementi specificativi di seguito riportati.

Sono state ispezionate, in 280 giornate ispettive 172 aziende nelle seguenti regioni:

PIEMONTE	N. 11
LOMBARDIA	N. 36
TRENTINO ALTO ADIGE	N. 5
VENETO	N. 10
FRIULI VENEZIA GIULIA	N. 6

EMILIA ROMAGNA	N. 12
LIGURIA	N. 10
TOSCANA	N. 4
MARCHE	N. 8
UMBRIA	N. 1
LAZIO	N. 22
ABRUZZO	N. 1
MOLISE	N. 1
CAMPANIA	N. 17
PUGLIA	N. 12
BASILICATA	N. 2
SICILIA	N. 12
SARDEGNA	N. 2

Da tali accertamenti è stata rilevata la irregolarità di 114 aziende con i seguenti risultati:

- 1) omissione contributive per un ammontare complessivo di milioni 22.869 di cui connesse ad evasioni milioni 6.038, connesse a morosità milioni 16.831.
- 2) iscrizione di n. 14 aziende
- 3) iscrizione di n. 86 dirigenti
- 4) negata iscrizione di n. 9 aziende
- 5) negata iscrizione di n. 53 dirigenti

Avuto infine riguardo alla intervenuta assunzione da parte dell'Ufficio di ulteriori, dirette competenze in materia di procedure concorsuali, sono state effettuate altresì, nel corso dell'ultimo bimestre, n.